

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER IL PROFESSIONISTA

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Segnalazione operazione sospette e comunicazioni “ultra-soglia”

La disciplina antiriciclaggio impone al professionista, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e registrazione, anche quelli di segnalazione delle operazioni sospette, comunicazione delle operazioni in contanti ultra-soglia. I due adempimenti non sono uguali, sia per quanto riguarda le fattispecie al ricorrere delle quali scatta l’obbligo, sia per quanto concerne le procedure da seguire.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Obblighi antiriciclaggio: come individuare il "titolare effettivo"

Per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, un punto cruciale è rappresentato dall’individuazione del titolare effettivo, ossia del soggetto per conto del quale è realizzata un’operazione o un’attività.

la fase di individuazione diventa complessa in strutture societarie con una catena di controllo estera o con la presenza di trust e fondazioni.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Modulistica per la rottamazione dei ruoli

Lavoro - DURC on-line per edili e imprese in crisi

Impresa - Leasing finanziario: aspetti contabili e fiscali

Scadenze dal 10 al 24 novembre 2016

ADEMPIMENTI

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTE E COMUNICAZIONI ULTRASOGLIA

di Antonio Gigliotti

Premessa

La disciplina antiriciclaggio impone al professionista, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e registrazione, anche quelli di:

- segnalazione delle operazioni sospette
- comunicazione delle operazioni in contanti ultra-soglia.

Giova preliminarmente sottolineare che i due adempimenti non sono uguali, ma, anzi, sono profondamente diversi, sia per quanto riguarda le fattispecie al ricorrere delle quali scatta l'obbligo, sia per quanto concerne le procedure da seguire.

Segnalazione operazione
sospette

≠

Comunicazione operazioni in contanti
ultra-soglia

Diversi i presupposti
Diversa la procedura da seguire

LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/2007, i professionisti "inviando alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, **sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

L'ADEMPIMENTO IN SINTESI

La segnalazione deve essere inviata solo nel caso in cui il professionista **sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (non vi sono quindi specifiche circostanze al ricorrere delle quali scatta, automaticamente, la segnalazione)

L'obbligo di segnalazione **non richiede alcuna forma di attività investigativa** da parte del professionista, in quanto le segnalazioni devono essere effettuate sulla base degli “elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.

Non sono previsti limiti quantitativi in tema di segnalazione delle operazioni sospette: l'obbligo di segnalazione sussiste, quindi, anche con riferimento ad operazioni al di sotto della soglia di 15 mila euro richiamata nella norma.

Ai sensi del successivo comma 4 del citato articolo, *“le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto”*.

Non è quindi previsto, dalla norma, un vero e proprio termine; tuttavia, come chiarito dall'Uif, il professionista è tenuto ad astenersi dal compiere l'operazione finché non ha effettuato la segnalazione.

Le segnalazioni antiriciclaggio **non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza professionale:** pertanto, a fronte di segnalazioni effettuate in conformità con le finalità previste dalla normativa, non può essere individuata nessuna responsabilità in capo al professionista.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette **non si applica** ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un **procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento**, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, è necessario far riferimento ai seguenti criteri generali:

- il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
- le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- l'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- l'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Se i criteri sopra richiamati rappresentano il "quadro generale", il professionista, nel valutare gli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, deve poi tener conto anche:

- degli **indicatori di anomalia**, emanati da autorità diverse su proposta della UIF (art. 41, comma 2 e 3);
- dei **modelli e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali**, elaborati e diffusi dalla UIF (art. 6, comma 7, lett. b).

Tuttavia, è bene ricordare che gli indicatori di anomalia non costituiscono un elenco tassativo, né, tantomeno, esaustivo.

In altre parole:

- se un'operazione/comportamento non può essere ricondotta ad un indicatore di anomalia, ciò non significa che non vi sia un obbligo di segnalazione: il professionista, se ha maturato il sospetto di riciclaggio, deve comunque trasmettere l'apposita segnalazione;
- se un'operazione/comportamento è descritto in uno o più indicatori di anomalia, ciò non significa che, solo per questo, debba essere inviata una segnalazione. È infatti sempre il professionista a dover valutare, in concreto, la rilevanza dell'operazione/comportamento.

ATTENZIONE - Alcuni dubbi potrebbero sorgere con riferimento alla previsione introdotta dal D.L. 78/2010 nell'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007, la quale richiama, tra gli elementi di sospetto, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro

È bene a tal proposito sottolineare che, come chiarito dal Mef con la sua circolare (prot. 297944), la transazione di importo superiore a 15.000 euro non deve essere considerata come un indicatore di anomalia "automatico", al ricorrere del quale deve sempre seguire la segnalazione.

Il richiamato limite, pertanto, rappresenta un indicatore di anomalia che deve essere considerato nell'ambito di una valutazione complessiva dell'operazione ed è stato **introdotto al solo fine di "qualificare meglio" i profili di sospetto.**

Come si effettua la segnalazione di un'operazione sospetta

Giova preliminarmente sottolineare che i professionisti possono trasmettere le operazioni sospette:


- alla UIF
- agli ordini professionali (questa seconda ipotesi garantisce la riservatezza del segnalatore, in quanto le segnalazioni trasmesse agli ordini professionali sono inviate tempestivamente all'UIF omettendo i dati del professionista. Tuttavia, ad oggi, questa strada non risulta ancora percorribile)

La segnalazione, che può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, deve essere effettuata rispettando il seguente iter:

1. Il segnalante si registra sul portale **INFOSTAT-UIF**

2. Sarà inviata automaticamente una mail all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Tale mail conterrà un link cui accedere per completare la fase di registrazione ed attivare le credenziali inserite. Si conclude, in questo modo, la prima fase di "auto-registrazione"

3. Entrare nel sito, scaricare il **modulo di adesione** e compilarlo.
4. Inviare, mediante messaggio di posta elettronica certificata, il modulo di adesione Mod_UIF_01, all'indirizzo uif.registrazione@pec.bancaditalia.it
5. La UIF effettuerà le verifiche di conformità sui moduli ricevuti e procederà all'approvazione delle richieste.
6. Dopo l'approvazione del modulo da parte della UIF, il professionista potrà accedere ai servizi del portale inserendo le nuove credenziali.
7. Seguire la procedura e inviare la segnalazione di operazione sospetta. Più precisamente, il primo comando da utilizzare (che è anche l'unico selezionabile in questa prima fase) è il "Compila". Cliccando sul comando si accede alla seguente videata:



Cliccare, successivamente, su "Aggiungi" per inserire una nuova segnalazione.

8. Le informazioni da riportare nella segnalazione sono le seguenti:

Dati identificativi della segnalazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perché è stata inviata una segnalazione? Quale comportamento del cliente ha fatto sorgere il sospetto? 2. Qual è l'importo dell'operazione? 3. L'operazione è riconducibile a uno degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali? 4. Ci sono provvedimenti giudiziari connessi? Indicare gli estremi. 5. Qual è il rischio di riciclaggio connesso all'operazione segnalata? (basso, medio, medio - alto, alto).
Dati informativi sulle operazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quali sono i soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nell'operazione sospetta? 2. Quali sono le operazioni che hanno dato origine al sospetto? Indicare importo, valuta, luogo e data di esecuzione. 3. Che rapporti vi sono con il segnalante?
Elementi descrittivi in forma libera	Ogni informazione che il segnalante ritiene di dovere e poter fornire al fine di favorire la comprensione dell'operazione e dei motivi del sospetto.

9. È possibile arricchire la segnalazione con allegati, al fine di migliorare il grado di comprensione dell'operazione.

10. Il sistema prevede alcuni controlli che dovranno essere attivati dal segnalante prima del formale

invio, mediante un'apposita funzionalità di diagnostica attivabile on-line sul sito della UIF, al fine di individuare errori o anomalie che impedirebbero l'acquisizione della segnalazione o che potrebbero inficiarne l'utilità.

Tali controlli saranno in ogni caso effettuati dalla UIF preliminarmente all'acquisizione delle segnalazioni.

11. Il segnalante potrà ricevere:

- la conferma dell'acquisizione senza errori;
- la comunicazione dello scarto a seguito di errori 'bloccanti';
- la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie non 'bloccanti'.

12. In caso di scarto il segnalante dovrà tempestivamente trasmettere una segnalazione corretta. Nel caso di acquisizione con notifica della presenza di anomalie non bloccanti, dovrà attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od omissioni e, in tal caso, dovrà trasmettere una segnalazione sostitutiva recante tutti gli elementi corretti, ivi compresi quelli già trasmessi originariamente.

PIÙ PROFESSIONISTI, UNICA OPERAZIONE

D	<p>Un notaio ha curato una cessione di quote di Srl.</p> <p>Io, Dottore Commercialista, mi sono limitato a trasmettere i dati al Registro delle imprese.</p> <p>Posso correttamente ritenere che, nel caso di specie, unico obbligato alla segnalazione delle operazioni sospette sia il notaio? Laddove io sospettassi il compimento di operazioni di riciclaggio di denaro, dovrei comunicarlo al notaio?</p>
R	<p>No, nel caso prospettato, anche il Dottore Commercialista è tenuto ad effettuare la SOS. Pertanto, se il sospetto matura in capo ad entrambi i professionisti, ognuno di loro dovrà inviare apposita segnalazione.</p> <p>Il caso, infatti, era stato oggetto di appositi chiarimenti dal MEF in data 11.11.2013, e, con l'occasione, era stato sottolineato che <i>“tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, che in relazione all'attività esercitata maturino un sospetto connesso con atti di trasferimento di quote di S.r.l., sono obbligati alla segnalazione alla Uif”</i>.</p>

ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

D	<p>Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 231/2007, avendo esclusivamente trasmesso la dichiarazione Iva del cliente, non sono tenuto al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.</p> <p>Tuttavia, nella dichiarazione Iva è esposto un debito di euro 300.000, che, alla data della successiva dichiarazione non risulta essere stato ancora versato.</p> <p>Devo inviare una SOS oppure l'esclusione si estende anche a questo adempimento?</p>
R	<p>Anche se l'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede un generale esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela in caso di mera trasmissione delle dichiarazioni fiscali, sussistendo il rischio di riciclaggio l'esonero non opera e il professionista è comunque tenuto ad effettuare gli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela.</p> <p>In ogni caso, non è previsto alcun esonero dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette: il professionista sarà quindi tenuto ad inviare apposita segnalazione.</p>

L'UIF, ricevute le segnalazioni, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute. Può inoltre chiedere al professionista segnalante di fornire qualsiasi informazione ritenuta necessaria.

A seguito dell'analisi condotta:

- archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni. In ogni caso, l'archiviazione è comunicata al segnalante;
- qualora la pratica non sia archiviata trasmette le segnalazioni, completate dagli esiti degli approfondimenti effettuati, alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata.

Merita infine di essere sottolineato che è assolutamente vietato al professionista segnalante dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al proprio cliente.

ATTENZIONE - Il professionista ha l'obbligo di astensione dal compiere l'operazione finché non ha effettuato la segnalazione, a meno che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini (art. 41, comma 5).

COMUNICAZIONE OPERAZIONI ULTRA-SOGLIA

Ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti chiamati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) **devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF, le violazioni alla disciplina in tema di circolazione del contante delle quali gli stessi hanno avuto conoscenza.**

Con specifico riferimento alle soglie rilevanti, essendo state oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni, pare utile richiamarle tutte nella tabella che segue:

Periodo	Soglia circolazione contante
Dal 14/03/2004	12.500,00
Dal 30/04/2008 al 24/06/2008	5.000,00
Dal 25/06/2008 al 30/05/2010	12.500,00
Dal 31/05/2010	5.000,00
Dal 13/08/2011	2.500,00
Dal 6/12/2011	1.000,00
Dal 01/01/2016	3.000,00

In caso di violazione dei limiti imposti dal legislatore, e se l'importo è inferiore a euro 250.000,00 le comunicazioni devono essere trasmesse alle seguenti Ragionerie Territoriali competenti:

Rts	Ambiti territoriali	Indirizzi
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta	Via Sebastiano Grandis, n. 14, 10121, TO Centralino: +39 011 57351 Fax: +39 011 5735253 E-mail: rgs.rps.to@tesoro.it Posta certificata: rts-to.rgs@pec.mef.gov.it
Genova	Liguria	Via Urbano Relà, n. 8, 16151, GE Centralino: +39 010 640571 Fax: +39 010 64057300 E-mail: rgs.rps.ge@tesoro.it Posta certificata: rts-ge.rgs@pec.mef.gov.it
Milano	Lombardia	Via Tarchetti n.6, 20121, MI

		Centralino: +39 02 627201 Fax: +39 02 67737990 E-mail: rgs.rps.mi@tesoro.it E-mail URP: rgs.rps.mi.urp@tesoro.it Posta certificata: rts-mi.rgs@pec.mef.gov.it
Bolzano	Trentino Alto Adige	Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ Centralino: +39 0471 471111 Fax: +39 0471 471185 E-mail: rgs.rps.bz@tesoro.it Posta certificata: rts-bz.rgs@pec.mef.gov.it
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)	Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR Centralino: +39 045 8083011 Fax: +39 045 8083012 E-mail: rgs.rps.vr@tesoro.it Posta certificata: rts-vr.rgs@pec.mef.gov.it
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)	Dorsoduro, Calle dei Cerchieri 1263/a, 30123, VE Centralino: +39 041 2446611 Fax: +39 041 2446696 - 041 2446690 E-mail: rgs.rps.ve@tesoro.it Posta certificata: rts-ve.rgs@pec.mef.gov.it
Udine	Friuli Venezia Giulia	Via Gorghi, n. 18, 33100, UD Centralino: +39 0432 241911 Fax: +39 0432 241991 E-mail: rgs.rps.ud@tesoro.it Posta certificata: rts-ud.rgs@pec.mef.gov.it
Bologna	Emilia Romagna e Marche	Piazza VIII Agosto, n. 26, 40126, BO Centralino: +39 051 2866211 Fax: +39 051 2866288 E-mail: rgs.rps.bo@tesoro.it Posta certificata: rts-bo.rgs@pec.mef.gov.it
Firenze	Toscana	Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI Centralino: +39 055 2743211 Fax: +39 055 2743291 E-mail: rgs.rps.fi@tesoro.it Posta certificata: rts-fi.rgs@pec.mef.gov.it

Perugia	Umbria	Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG Centralino: +39 075 502501 Fax: +39 075 50250387 E-mail: rgs.rps.pg@tesoro.it Posta certificata: rts-pg.rgs@pec.mef.gov.it
Roma	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)	Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM Centralino: +39 06 583661 Fax: +39 06 58366496 E-mail: rgs.rps.rm@tesoro.it Posta certificata: rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it
Latina	Latina, Frosinone (zona sud)	Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT Centralino: +39 0773 6821 Fax: +39 0773 682904 E-mail: rgs.rps.lt@tesoro.it Posta certificata: rts-lt.rgs@pec.mef.gov.it
L'Aquila	Abruzzo	Via Francesco Filomusi Guelfi, n. 23, 67100, AQ Centralino: +39 0862 4711 Fax: +39 0862 471939 E-mail: rgs.rps.aq@tesoro.it Posta certificata: rts-aq.rgs@pec.mef.gov.it
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)	Via F. Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F8, 80143, NA Centralino: +39 081 5828111 Fax Segreteria del personale: +39 081 5828806 Fax Servizi Amministrativi: +39 081 5828800 Fax Servizio Spese Fisse: +39 081 5828813 E-mail URP: rgs.rps.na.urp@tesoro.it E-mail: rgs.rps.na@tesoro.it Posta certificata: rts-na.rgs@pec.mef.gov.it E-mail ² : rgs.rts.na.chiusurapartita@tesoro.it
Salerno	Salerno e Basilicata	Via Bartolomeo Prignano, n. 3, 84125, SA Centralino: +39 089 2780411 Fax: +39 089 2780467 E-mail*: rgs.rps.sa@tesoro.it E-mail URP**: rgs.rps.sa.urp@tesoro.it

		Posta certificata: rts-sa.rgs@pec.mef.gov.it
Bari	Puglia e Molise	Via Demetrio Marin, 3, angolo Via Bissolati, 70125, BA Centralino: +39 080 5604111 Fax segreteria: +39 080 5604993, Fax Stipendi: +39 080 5605992 E-mail: rgs.rps.ba@tesoro.it Posta certificata: rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it
Cosenza	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)	Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS Centralino: +39 0984 687911 Fax: +39 0984 6879997 E-mail: rgs.rps.cs@tesoro.it Posta certificata: rts-cs.rgs@pec.mef.gov.it
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)	Via Dei Bianchi n. 7 (via Miraglia, via Fratelli Plutino), 89100, RC Centralino Via Dei Bianchi: +39 0965 365111 Fax: +39 0965 365185 E-mail: rgs.rps.rc@tesoro.it Posta certificata: rts-rc.rgs@pec.mef.gov.it
Messina	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)	Via Monsignor D'Arrigo, n. 5, 98122, ME Centralino: +39 090 3689511 Fax: +39 090 3689597 E-mail: rgs.rps.me@tesoro.it Posta certificata: rts-me.rgs@pec.mef.gov.it
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)	Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT Centralino: +39 095 2503911 Fax: +39 095 2503995 E-mail: rgs.rps.ct@tesoro.it Posta certificata: rts-ct.rgs@pec.mef.gov.it
Cagliari	Cagliari, Oristano (zona_sud/ovest)	Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA Centralino +39 070.66511 E-mail: rgs.rps.ca@tesoro.it * Posta certificata: rts-ca.rgs@pec.mef.gov.it E-mail URP: rgs.rps.ca.urp@tesoro.it



Sassari	Sassari, Nuoro (zona nord/est)	Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS Centralino: +39 079 28395000 Fax: +39 079 2839596 E-mail: rgs.rps.ss@tesoro.it Posta certificata: rts-ss.rgs@pec.mef.gov.it
---------	--------------------------------	---

Le comunicazioni relative alle violazioni dell'uso del contante di importo superiore a € 250.000 (non obblabili), vanno invece inviate alle seguenti sedi competenti, individuate dal MEF nella Circolare 16/1/2012, n. 2.

Regioni	Sede Direzione Provinciale Territorialmente competente
<i>LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</i>	GENOVA Via Urbano Rela, n. 8, 16151, GE Centralino: +39 010 640571 Fax: +39 010 64057300 E-mail: rgs.rps.ge@tesoro.it Posta certificata: rts-ge.rgs@pec.mef.gov.it
<i>LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE</i>	MILANO Via Zuretti, n. 34 - 20125, MI Centralino: +39 02 677371 Fax: +39 02 67737990 E-mail: rgs.rps.mi@tesoro.it E-mail URP: rgs.rps.mi.urp@tesoro.it Posta certificata: rts-mi.rgs@pec.mef.gov.it
<i>EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE</i>	BOLOGNA Piazza VIII Agosto, n. 26, 40126, BO Centralino: +39 051 2866211 Fax: +39 051 2866288 E-mail: rgs.rps.bo@tesoro.it Posta certificata: rts-bo.rgs@pec.mef.gov.it
<i>CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA, BASILICATA</i>	NAPOLI Via F. Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F8, 80143, NA Centralino: +39 081 5828111 Fax Segreteria del personale: +39 081 5828806

	<p>Fax Servizi Amministrativi: +39 081 5828800 Fax Servizio Spese Fisse: +39 081 5828813 E-mail URP: rgs.rps.na.urp@tesoro.it E-mail: rgs.rps.na@tesoro.it</p>
<p>LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA</p>	<p>ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM Centralino: +39 06 583661 Fax: +39 06 58366496 E-mail: rgs.rps.rm@tesoro.it Posta certificata: rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it</p>
<p>PUGLIA, MOLISE</p>	<p>BARI Via Demetrio Marin, 3, angolo Via Bissolati, 70125, BA Centralino: +39 080 5604111 Fax segreteria: +39 080 5604993, Fax Stipendi: +39 080 5605992 E-mail: rgs.rps.ba@tesoro.it Posta certificata: rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it</p>

La comunicazione da inviare, da redigere su carta semplice, può essere compilata con l'ausilio del modello di seguito esposto:

Spett.le

Ragioneria Territoriale dello Stato

di _____

Luogo e data

Raccomandata ar/Pec

Oggetto: comunicazione di infrazione nell'utilizzo del denaro contante;

Spettabile Ente,

con la presente, vi comunico che in relazione ai compiti di servizio, in data ----- ho avuto notizia dell'infrazione nell'utilizzo del denaro contante ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 come di seguito indicato:

In data ----- il Sig. _____ (sede-----, partita iva n. -----, codice fiscale -
-----) ha effettuato un pagamento per contanti di euro ----- al Sig. _____
(sede-----, partita iva n. -----, codice fiscale -----), come da documentazione che
allego.

La presente comunicazione viene trasmessa per quanto previsto dalla legge.

CHECK LIST

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTE E COMUNICAZIONI ULTRASOGLIA

SCHEDA 1

Modulo SOS per il dipendente/collaboratore di Studio

Spett.le Collaboratore/Dipendente,

La Sua opera rappresenta un'importante punto di forza per lo Studio, anche con riferimento alle segnalazioni delle operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio.

Con la presente sono quindi a chiederLe di monitorare costantemente le operazioni dei clienti, al fine di verificare la loro riconducibilità all'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e di comunicare tempestivamente al professionista eventuali situazioni sospette.

Al fine di agevolarLa, Le riporto, di seguito, gli "Indicatori di anomalia" previsti dalla nostra disciplina, raccomandandole di segnalare anche eventuali operazioni che, seppur non ricomprese, possano comunque far sorgere il sospetto di riciclaggio di denaro.

Potrà, quindi, compilare la scheda appresso riportata, e consegnarla tempestivamente al Professionista, Dott./Sig. _____, oppure al Responsabile Antiriciclaggio, Dott./Sig. _____.

Nel ringraziarla per la Sua preziosa collaborazione, Le porgo,

Distinti Saluti

_____ , _____

Il Professionista

Data: _____	Collaboratore/Dipendente: _____
Cliente: _____	
Descrivere brevemente l'operazione sospetta:	
Eventuale indicatore di anomalia di riferimento (vedi scheda allegata):	
Indicare gli estremi di eventuali provvedimenti giudiziari connessi (allegare provvedimento):	

Allegati:

-
-
-

(allegare tutta la documentazione ritenuta utile)

Scheda compilata consegnata a: <input type="checkbox"/> Professionista <input type="checkbox"/> Responsabile Antiriciclaggio	Scheda compilata consegnata in data: _____ _____
--	--

Firma del Professionista/RA (per avvenuto ricevimento):

SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE	SI	NO	NOTE
A. Indicatori di anomalia connessi al cliente			
1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.			
1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.			
2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.			
2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.			
2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.			
3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione			

di tali presidi.			
4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.			
4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista - che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.			
5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.			
6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.			
7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:			
➤ costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;			
➤ conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale, soprattutto se effettuato per importi consistenti, di società che hanno sede legale nei predetti paesi;			

➤ utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;			
➤ trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;			
➤ ricezione e/o trasferimento di fondi.			
B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali			
8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.			
8.1. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.			
8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.			
8.3. Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.			
8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.			
8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico - patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.			

<p>8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.</p>			
<p>8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico - patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.</p>			
<p>9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.</p>			
<p>9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.</p>			
<p>9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.</p>			
<p>9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.</p>			
<p>9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.</p>			
<p>10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.</p>			

<p>10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.</p>			
<p>C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione</p>			
<p>11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.</p>			
<p>11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.</p>			
<p>11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.</p>			
<p>12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.</p>			
<p>13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.</p>			
<p>14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.</p>			

D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi			
15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.			
15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.			
15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.			
15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una più società.			
15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.			
15.5. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.			
16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.			
E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati			

17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.			
18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.			
19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.			
20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.			
21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.			
22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.			
F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie			
23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.			
24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.			
25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al			

<p>profilo economico - patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.</p>			
<p>26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.</p>			
<p>27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.</p>			
<p>28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.</p>			

Scheda 2

Informativa al cliente operazioni in contanti

Gentile Cliente,

con la presente siamo ad informarla che l'attuale disciplina prevede specifici limiti per la circolazione del contante e degli altri strumenti di pagamento non tracciabili.

Più precisamente:

- è vietato il trasferimento di **denaro contante** o di **libretti di deposito** bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro 3.000;
- **gli assegni bancari e postali** emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il **saldo dei libretti di deposito bancari o postali** al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (come sopra esposto, però, il limite per il trasferimento degli stessi è comunque pari ad euro 2.999,99)

I limiti appena richiamati devono ritenersi violati anche nel caso in cui siano compiute operazioni "**frazionate**", ovvero quando, attraverso più operazioni singolarmente inferiori al limite previsto, viene posta in essere un'operazione unitaria di valore pari o superiore ai limiti stabiliti.

È possibile effettuare il pagamento di importo complessivo pari superiore a 3.000 € in rate inferiori al limite previsto quando il frazionamento:

- è connesso all'operazione stessa;
- è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti

NOTA BENE - Il professionista, nell'ambito della sua attività, è tenuto a comunicare agli Organi preposti le eventuali operazioni in contanti di importo superiore ad euro 3.000, anche se frazionate.

A seguito della segnalazione potrebbero essere quindi irrogate pesanti sanzioni

ESEMPI

<p>Ho presentato al mio commercialista una fattura ammontante a 4.000 euro, che ho pagato in contanti.</p>	<p>Il professionista sarà tenuto a comunicare l'operazione ultra-soglia e, conseguentemente, saranno irrogate sanzioni.</p>
<p>Ho presentato al mio commercialista l'estratto conto bancario, dal quale risulta un versamento in contanti in banca di euro 4.000.</p>	<p>Il professionista NON sarà tenuto a comunicare l'operazione ultra-soglia, in quanto è intervenuto un intermediario finanziario (quindi → si operazioni con le banche anche se > 3.000 €) Tuttavia, un elevato numero di movimenti in contanti, di importo rilevante e non connaturato all'attività del cliente, potrebbe generare il sospetto di riciclaggio di denaro.</p>
<p>Ho presentato al mio commercialista una fattura ammontante a 4.000 euro, nella quale non è indicato nessun metodo di pagamento. Ho adottato il regime di contabilità semplificato. Il commercialista potrebbe chiedermi copia della distinta del bonifico?</p>	<p>No, in quanto il professionista non è tenuto ad effettuare indagini.</p>
<p>Ho ricevuto una fattura ammontante a 6.000 euro, nella quale è indicata la seguente modalità di pagamento: <i>“In contanti, in tre rate, a 30-60-90 giorni”</i> Posso effettuare il pagamento con le modalità appena indicate?</p>	<p>Sì, in quanto il pagamento in contanti è frutto di un preventivo accordo tra le parti.</p>
<p>In un giorno ho pagato n.6 fatture per un importo complessivo di 12.000 euro. Tutte le fatture, però, erano di importo inferiore a 3.000 euro. Potrei essere segnalato?</p>	<p>Salvo il caso in cui non si configuri un'operazione frazionata, il professionista non sarà tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. Tuttavia, un ampio uso del contante potrebbe generare il sospetto di riciclaggio di denaro (e condurre quindi ad una segnalazione delle operazioni sospette), per cui si consiglia di prestare la massima attenzione.</p>

Scheda 3

Modulo violazione circolazione contante per il dipendente/collaboratore di Studio

Data: _____	Collaboratore/Dipendente: _____
Cliente: _____	
Descrivere brevemente l'operazione compiuta in violazione della disciplina sul contante:	
Trattasi di operazione frazionata? <input type="checkbox"/> sì, in quanto _____ <input type="checkbox"/> no	
Allegati: - - - (allegare le fatture/i pagamenti effettuati, comprovanti la violazione della disciplina in tema di circolazione del contante)	
Scheda compilata consegnata a: <input type="checkbox"/> Professionista <input type="checkbox"/> Responsabile antiriciclaggio	Scheda compilata consegnata in data:
Firma (per avvenuto ricevimento): 	

DA SAPERE

Obblighi antiriciclaggio: come individuare il "titolare effettivo"

Gabriele Liberatore - Esperto tributario

Per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, un punto cruciale è rappresentato dall'individuazione del titolare effettivo, ossia del soggetto per conto del quale è realizzata un'operazione o un'attività.

La fase di individuazione diventa complessa in strutture societarie con una catena di controllo estera o con la presenza di trust e fondazioni.

L'adeguata verifica della clientela costituisce un pilastro fondamentale per la corretta valutazione del rischio negli obblighi antiriciclaggio. Questa fase si sviluppa attraverso le seguenti modalità:

- 1) identificazione del cliente;
- 2) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- 3) ottenimento di informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale;
- 4) controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Conscio della complessità dell'adempimento il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato, lo scorso 5 gennaio, un omnicomprendente Manuale, predisposto dai più qualificati esperti del settore, che assista il professionista nella predisposizione di "idonei ed appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio".

Titolare effettivo

Ai fini del corretto adempimento dell'adeguata verifica della clientela, l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo nonché della sua identità assume un ruolo rilevante e deve essere effettuata nel momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione di un'operazione acquisendo le informazioni necessarie.

Definizione

Il titolare effettivo rappresenta la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

Tale adempimento deve essere effettuato contestualmente all'individuazione del cliente ed impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per individuare e comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

A riguardo i destinatari dell'obbligo possono ottenere le citate informazioni attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ovvero farne richiesta ai propri assistiti considerato che i clienti devono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie. Sotto l'aspetto operativo sono gli stessi che dichiarano l'eventuale esistenza di un diverso titolare effettivo.

Situazioni complesse con esemplificazioni

L'individuazione del titolare effettivo può essere condotta mediante il ricorso ai puntuali criteristabiliti nell'Allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 sia in presenza di società che di entità particolari, quali fondazioni, e di istituti giuridici, quali trust, che amministrano e distribuiscono fondi.

Sull'argomento sono stati formulati, nel tempo, numerosi esempi al fine di agevolare l'individuazione del titolare effettivo in situazioni ricorrenti tra cui assumono particolare importanza quelli proposti nel documento in commento.

Caso n. 1 - Titolare effettivo soci di primo livello

Compagine sociale società Alfa S.r.l.	Titolare effettivo
<ul style="list-style-type: none"> - Socio B - persona fisica - titolare del 5% - Socio C - persona fisica - titolare del 25% - Socio D - persona fisica - titolare del 70% 	Socio D in quanto detiene una percentuale di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%

Caso n. 2 - Titolare effettivo con catena di controllo

Compagine sociale Società Beta S.r.l.	Note	Titolare effettivo
<ul style="list-style-type: none"> - Socio B - persona fisica titolare del 5% - Socio C S.r.l. - persona giuridica titolare del 25% - Socio D S.r.l. - persona giuridica titolare del 70% 	Il socio D S.r.l. possiede la quota del 25% più uno, ma essendo una persona giuridica e non fisica, si dovrà procedere ulteriormente all'analisi della compagine sociale di D così composta: <ul style="list-style-type: none"> - Socio G persona fisica al 50% - Socio H persona fisica al 40% - Socio I persona fisica al 10% 	Soci G e H persone fisiche in quanto controllano la società Beta S.r.l. indirettamente attraverso il controllo esercitato sulla società D S.r.l.

Nota bene

Ad analoga conclusione si deve giungere anche in tutti quei casi in cui, per effetto di molteplici catene di controllo poste in essere, la persona fisica risulterà essere il controllore della società cliente sebbene di fatto tramite una percentuale di partecipazione inferiore al 25% più uno.

Caso n. 3

Titolare effettivo società con soci detentori di quote inferiori al 25% più uno

Compagine sociale società Zeta S.n.c.	Titolare effettivo
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alberigo Bianchi - titolare del 20% ➤ Giovanni Bianchi - titolare del 20% ➤ Giuseppe Bianchi - titolare del 20% ➤ Marco Verdi - titolare del 20% ➤ Mario Verdi - titolare del 20% <p>Nessuno dei soci persone fisiche detiene una quota di partecipazione eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente</p>	<p>L'allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 prevede il ricorso anche ad un criterio diverso da quello della percentuale di partecipazione al capitale sociale del cliente ("2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica").</p> <p>Ciò premesso dovrà essere considerata l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente, come ad esempio attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ patti parasociali; ➤ socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti del capitale sociale; ➤ - persona fisica che esercita l'attività di direzione e coordinamento sul cliente.

Caso n. 4 - Titolare effettivo con catena di controllo estera

Compagine sociale società Delta S.r.l.	Note	Titolare effettivo
<ul style="list-style-type: none"> - Giovanni Bianchi - titolare del 5% - Società G S.r.l. - titolare del 25% - Società Z - titolare del 70% 	<p>Per determinare il titolare effettivo della società Delta S.r.l. il professionista dovrà porre l'attenzione verso la compagine sociale della società Z S.r.l. detentrica del 70%, società di diritto lussemburghese</p>	<ul style="list-style-type: none"> - É necessario conoscere il titolare effettivo della società Z S.r.l. - Non è sufficiente al professionista l'identificazione degli amministratori della controllata e/o della controllante

Nota bene- In assenza di tale informazione si deve interrompere o non eseguire la prestazione professionale richiesta.

Caso n. 5 - Titolare effettivo trust e fondazioni

Criteri per l'identificazione del titolare effettivo	Titolare effettivo	
1. Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica	<p>Per i trust trasparenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il/i beneficiari del 25% o più del patrimonio - il disponente se in base all'atto costitutivo mantiene il controllo sui beni conferito al Trust o su almeno una parte consistente degli stessi (superiore al 25% dei beni) 	Se non è possibile applicare i criteri il titolare effettivo dovrà essere individuato nel trustee
2. Se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica	<p>Per i trust opachi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la categoria dei beneficiari (esempio: futuri eredi del disponente) - il disponente se in base all'atto costitutivo mantiene il controllo sui beni conferito al trust o su almeno una parte consistente degli stessi (superiore al 25% dei beni) 	
3. La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica	<p>Per le fondazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il beneficiario: se già individuato e se beneficiario di almeno il 25% dei beni; se non individuato la categoria dei beneficiari; ➤ il fondatore: se mantiene il controllo sui beni conferiti o su almeno una parte consistente degli stessi (superiore al 25% dei beni) in particolare nelle fondazioni non riconosciute; ➤ - chi amministra, se nessuno dei suddetti criteri risulta applicabile. 	

In arrivo breve la depenalizzazione delle sanzioni

Da ultimo si segnala un proficuo sviluppo dell'*iter* sulla depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela.

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016 trasforma in amministrativa la sanzione per la non corretta identificazione della clientela prevedendo, almeno in prima battuta, la possibilità di accordare il meccanismo dell'oblazione garantendo una riduzione del 50% per chi definirà a mezzo pagamento l'irregolarità senza proporre ricorso.

I Ministeri dell'Economia e della Giustizia hanno, inoltre, raggiunto un'intesa sul doppio binario per la revisione della materia. Far confluire l'ambito penale nel decreto legislativo omnicomprensivo sulle depenalizzazioni e la riforma procedurale degli obblighi antiriciclaggio nel decreto di attuazione della legge di delegazione europea.